



00175-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 956/2020
ROSA PEZZULLO		CC - 18/11/2020
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Relatore -	R.G.N. 23416/2020
GIUSEPPE DE MARZO		
ANGELO CAPUTO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 13/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette/SENTITE le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE *per il rigetto del ricorso*

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 luglio 2020, il Tribunale di L'Aquila rigettava l'appello proposto da (omissis) contro l'ordinanza del Gip del Tribunale di Chieti che aveva applicato nei suoi confronti la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'ufficio pubblico di professore ordinario presso la locale Università per i delitti di falso ideologico continuato (capi 1 e 2) falso ideologico per induzione (capo 3), truffa in danno di ente pubblico, aggravata dall'abuso delle funzioni (capo 4), tutti consumati in (omissis) da maggio a novembre 2019, ad eccezione del falso sub 3 consumato il 5 marzo 2020.

L'indagato, professore ordinario della Facoltà di Medicina, era accusato di avere attestato, in relazione alla posizione di 41 studenti, l'assolvimento del suo compito di tutoraggio per 25 ore ciascuno, e la conseguente valutazione di "ottimo", fatti non rispondenti al vero, avendo egli esercitato tale compito per un numero ben minore di ore. Facendo così attestare al direttore di dipartimento, che aveva certificato il corretto svolgimento del servizio, il falso, e lucrando l'ingiusto profitto del pagamento integrale del medesimo.

1.1. Il Tribunale, in risposta ai motivi di appello, aveva osservato quanto segue.

Quanto al falso ideologico contestato al capo 1, lo stesso direttore del dipartimento aveva affermato come il tirocinio formativo dovesse essere effettuato per intero alla presenza del tutor valutatore così da consentirgli di esprimere una adeguata valutazione di ogni tirocinante. L'attività poteva essere delegata ad altro sanitario ma il tutor doveva comunque assicurare la sua presenza in reparto.

Del resto, solo la sua costante presenza poteva garantire un'adeguata valutazione dello studente.

Le schede dei singoli studenti dovevano pertanto considerarsi false in relazione alla attestazione della idoneità degli studenti ed alla valutazione dagli stessi riportata.

Il fatto che la convenzione fra l'azienda sanitaria e l'università prevedesse che l'indagato dovesse garantire un numero minimo di 20 ore settimanali di servizio non impediva certo al medesimo, come tutor, di ampliare tale orario portandolo alle necessarie 25 ore.

Quanto al falso ideologico ascritto al capo 2, ed al falso per induzione del capo 3, il registro didattico nel quale si doveva inserire il foglio inviato dall'indagato era previsto dall'art. 45 del regolamento dell'università emanato ai sensi della legge n. 240/2010 in cui il docente doveva annotare l'attività svolta.



Un foglio che doveva essere inviato al direttore del dipartimento che non aveva l'obbligo di svolgere alcun controllo.

L'atto doveva considerarsi pubblico, seppure interno ad un procedimento amministrativo (Cass. n. 38455/2019) che si era chiuso con l'attestazione del capo del dipartimento circa l'avvenuto adempimento dei doveri del docente. Un atto che non doveva rispondere ad un tipo prestabilito così come la firma ben poteva essere esclusivamente digitale, come nel caso di specie.

Quanto alla truffa contestata al capo 4, la sua configurabilità era determinata dal fatto che la retribuzione universitaria, pur onnicomprensiva, non avrebbe dovuto essere erogata, almeno in parte, in considerazione del mancato assolvimento di uno dei compiti affidati al docente

Le concrete modalità del fatto e la dimostrata spregiudicatezza rendevano evidenti le esigenze di cautela.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, articolando le proprie censure in quattro motivi.

2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'imputazione di falso ideologico di cui al capo 1.

La difesa precisava innanzitutto che:

- il tirocinio formativo in questione era propedeutico, per gli studenti del terzo anno del corso di laurea, all'esame di Patologia sistematica 1;

- il medesimo avveniva all'interno del reparto di Cardiocirurgia ove, però, il compito principale era la cura dei pazienti e non la formazione degli studenti.

Ciò premesso, si era accertato, dalle sommarie informazioni degli studenti, che gli stessi avevano comunque effettivamente compiuto le 25 ore di tirocinio, seppure in parte con l'assistenza dell'indagato, e in altra parte con quella degli altri medici del reparto (delegati dall'indagato).

Era senza fondamento la pretesa dei giudici della cautela che tutte le ore dovessero essere svolte con il Giammarco. Comunque questi doveva contemperare i tirocini a lui affidati con le esigenze di cura dei pazienti.

Il Tribunale non aveva precisato i termini della ritenuta falsità del giudizio di idoneità dei tirocinanti (mentre il Gip aveva ritenuto falsa l'attestazione della presenza del tutor), non aveva valutato il preminente compito di cura del medico e non aveva tenuto conto che i tirocini così come predisposti dall'Università imponevano l'affidamento di una parte degli stessi ad altri medici del reparto.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione ai delitti di falso ideologico di cui al capo 2 e di falso per induzione di cui al capo 3.



Nel primo caso si trattava del falso relativo alla compilazione del registro elettronico nel quale il docente riportava tutte le attività svolte.

In ordine al primo, lo stesso Tribunale - affidandosi alle parole del teste (omissis) , che aveva affermato non essere compito del direttore del dipartimento il controllo sulla veridicità delle attestazioni dei medici sull'attività svolta - aveva ommesso di applicare la norma di legge che dispone come sia onere del direttore accertare i fatti attestati dai docenti, disponendo anche di poteri ispettivi.

Così che non poteva ritenersi concretato il falso per induzione in presenza di tali poteri di controllo.

Errata era poi la qualificazione dell'atto comunicato al capo del dipartimento, in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 legge n. 240/2010, e compilato dall'indagato circa le attività svolte, che viene definito dai successivi artt. 7 ed 8 come un' "autocertificazione". Che era stato poi inviato non dall'indagato, ma dalla sua segretaria, nell'apposito programma gestionale.

Era però emerso, dalle indagini esperite, che la trasmissione del foglio non era regolarmente avvenuta, applicando le modalità previste dal regolamento, così che lo stesso era modificabile e che neppure era stata apposta la firma digitale dell'indagato che non era in possesso della segretaria.

Si trattava pertanto di un atto a forma libera e certo, come autocertificazione, non facente fede fino a querela di falso.

2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto contestato al prevenuto al capo 4.

La retribuzione dell'indagato era onnicomprensiva e pertanto nulla aveva lucrato per le indicate ore di tirocinio e nessun danno aveva patito l'Università.

2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari.

Non poteva definirsi spregiudicato l'indagato che aveva anteposto le necessità di cura dei pazienti a quelle di formazione degli studenti

Anche i viaggi all'estero avevano risposto ad esigenze lavorative.

3. I difensori dell'indagato depositavano memoria con la quale rilevano come l'ispezione ordinata dal Ministero avesse rilevato l'omessa tenuta del registro elettronico le cui annotazioni, pertanto, il ricorrente non avrebbe potuto contribuire a falsificare.

Ribadivano anche come lo stesso non dovesse presenziare personalmente a tutte le attività di tutoraggio, considerando anche i suoi altri doveri di sanitario e come, infine, fossero state prestate tutte le attività lavorative che erano state remunerate con lo stipendio onnicomprensivo ricevuto.



4. Il difensore dell'indagato, Avv. (omissis), ha depositato ulteriore memoria alla quale ha allegato la relazione ispettiva del Ministero dell'economia da cui emerge l'inidoneità della condotta del prevenuto ad alterare i dati del registro elettronico che l'Università di (omissis) non aveva mai istituito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

1. Si deve, innanzitutto, ricordare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e, quindi, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

E si deve anche rilevare come, in tema di falso, in relazione ad una attività valutativa, come quella svolta dall'indagato sull'esito del tirocinio compiuto dagli studenti nel reparto dal medesimo diretto, il pubblico ufficiale che sia incaricato di tale verifica, pur valutativa, dichiara di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compia una falsa attestazione, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 479 cod. pen. (Sez. 5, n. 39360 del 15/07/2011, Gulino, Rv. 251533; Sez. 6, n. 23978 del 13/02/2008, Di Bello, Rv. 241702).

Se ne deduce così che, allo stato delle acquisizioni, l'attestazione da parte dell'indagato di avere condotto, direttamente ed interamente (non avendo egli precisato se ed in quale misura la stessa sia stata delegata e se gli eventuali incaricati abbiano a lui riportato le conseguenti, analoghe o diverse, valutazioni) l'attività prodromica alla valutazione del tirocinio degli studenti concreti l'ipotesi di reato formulata ai sensi dell'art. 479 cod. pen..

E' pertanto infondato il primo motivo di ricorso speso sul capo 1 della provvisoria imputazione (in esso comprese le ulteriori argomentazioni della memoria).



2. E' altrettanto infondato anche il secondo motivo, argomentato sui capi 2 e 3 della rubrica, sulla falsa attestazione di avere svolto la ricordata attività di tutoraggio e sul falso per induzione per averla iscritta nel registro destinato ad acclararla.

Non assume, innanzitutto, rilievo alcuno l'esito dell'ispezione svolta nei confronti dell'Università di (omissis), presso la quale presta servizio l'indagato, come professore della Facoltà di medicina, circa la mancata, regolare, istituzione del registro in questione.

E' infatti un dato incontestato il fatto che un registro, seppure non rispettoso di tutte le norme che dovevano osservarsi per la sua regolare istituzione e tenuta, vi fosse, tanto che lo stesso odierno indagato lo alimentava con le proprie attestazioni (che veicolava attraverso la sua segretaria, che agiva così da mero *nuncius*) circa l'avvenuto svolgimento dei compiti d'istituto, attestazioni di cui il Direttore del dipartimento prendeva atto, dando a sua volta conto dell'avvenuta osservanza dei compiti didattici affidati al docente.

Tanto che, proprio in base a tale duplice attestazione, veniva erogato al ricorrente l'emolumento mensile dovutogli.

Non può pertanto desumersi l'inconfigurabilità dei delitti di falso, diretto e per induzione, rispettivamente ipotizzati ai capi 2 e 3 della rubrica, dalla mera irregolarità del registro che, pur tuttavia esistente, consentiva, per un verso di recepire le medesime attestazione e, per l'altro, di erogare il conseguente compenso. Visto che, altrimenti, i compensi erogati sarebbero stati privi di giustificazione alcuna e ne dovrebbe essere richiesta l'integrale restituzione, come non risulta affatto essere stato neppure prospettato in sede ispettiva, in cui si è, invece, solo rimproverato il mancato adeguamento alla normativa di settore, con l'evidente sollecito a sanare tale omissione.

Posto, poi, che i due falsi ascritti all'indagato ai capi 2 e 3 muovono dagli stessi presupposti di fatto che costituiscono il falso del capo 1, non resta che ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso (e le argomentazioni spese in memoria).

Né assume rilevanza la circostanza che il direttore del dipartimento possa svolgere attività di controllo della rispondenza al vero di quanto attestato dal docente, posto che, certo, ciò non esime quest'ultimo dal riferirgli il vero e, in totale assenza di sintomi della inveridicità della stessa, il controllore non aveva ragione di attivare verifica alcuna.

3. Il terzo motivo di ricorso, speso sulla ritenuta sussistenza del delitto di truffa, non merita, anch'esso, accoglimento (e così le ulteriori argomentazioni della memoria).



Vero è che la retribuzione versata mensilmente all'indagato è onnicomprensiva, ma è altrettanto vero che il percepimento della medesima è condizionato dall'attestazione, del direttore del dipartimento (e prima ancora del docente), di avere svolto tutti i compiti didattici affidati al singolo professore, così da formare ogni parte degli stessi l'unico inscindibile che giustifica l'intero compenso.

Salvo che non si assuma la mera accessorietà del compito di tutoraggio degli studenti, rispetto alla complessiva attività di docenza, ipotesi che però non risulta essere stata formulata.

4. Non sono fondate le censure relative alle esigenze di cautela, considerando i plurimi fatti ascritti all'indagato che aveva abusato della sua attività di docente universitario e che hanno congruamente condotto alla mera sospensione di tale parte della sua professionalità sanitaria.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 18 novembre 2020.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Carlo Zaza

